

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3817

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232,
recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali

Presentato il 5 giugno 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati - Atto Camera numero 3095 - si è provveduto a rideterminare gli importi del Fondo nazionale trasporti per gli anni 1982 e 1983; importi che, per effetto delle variazioni registrate dalla base storica del 1981, non risultavano essere in linea con il riconoscimento di un incremento pari al tasso

programmato d'inflazione per i suddetti anni 1982 e 1983.

Le problematiche che caratterizzano il settore dei trasporti sono però tali che il citato provvedimento restituirebbe, solo in minima parte, normalità alle gestioni delle aziende di trasporto.

Dette gestioni pongono infatti in evidenza l'accumularsi di disavanzi di tale entità da richiedere un intervento urgen-

te in grado di scongiurare i negativi riflessi che una paralisi del settore potrebbe altrimenti comportare per le aziende, ma, ancor di più, per l'utenza.

Oltre alle motivazioni di carattere finanziario e sociale che giustificano l'urgenza di adottare misure idonee a ricostituire i necessari equilibri aziendali, vi è un'altra motivazione che contribuisce a connotare il presente provvedimento quale strumento necessario ed urgente.

Invero, se le problematiche dei trasporti inducono a ripristinare la normalità attraverso l'intervento finanziario dello Stato, le stesse problematiche pongono in evidenza l'urgenza di puntualizzare anche il livello di intervento che deve essere comunque assicurato direttamente dagli enti proprietari o dalle singole imprese o esercizi di trasporto.

In tale ottica, il provvedimento prevede, all'articolo 1, che l'intervento dello Stato non sia integrale, ma che operi in misura pari al 70 per cento dei disavanzi di gestione registrati negli anni dal 1982 al 1985, restando così a carico degli enti proprietari, o delle singole imprese o esercizi di trasporto, la restante quota del 30 per cento.

La parzialità dell'intervento statale è da correlare ai molteplici motivi che hanno prodotto l'accumularsi dei predetti disavanzi; motivi che non possono identificarsi solo nella inadeguatezza dei fondi che sono stati messi a disposizione del settore trasporti, a partire dal 1982, con il Fondo di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

L'intervento statale si concretizza nell'assunzione dell'onere di ammortamento dei mutui che le regioni assumeranno presso la Cassa depositi e prestiti per il

finanziamento della quota del 70 per cento dei suddetti disavanzi.

L'articolo 2 facoltizza gli enti locali a coprire, con la contrazione di mutui presso la Cassa, la residua quota del 30 per cento; la facoltà è inoltre estesa alle eventuali perdite di esercizio degli anni successivi al 1985 che non abbiano trovato copertura nei contributi regionali attribuiti ai sensi della richiamata legge n. 151.

Il provvedimento è peraltro inteso, con l'articolo 3, ad ovviare agli inconvenienti interpretativi cui ha dato adito l'applicazione dell'articolo 3, comma 8°, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Invero, il richiamo operato dal predetto articolo 3 agli oneri di ammortamento dei soli mutui di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299 — anziché agli oneri di ammortamento dei mutui contratti ai sensi dell'intero articolo 16 — rischierebbe di limitare la portata della norma, in contrasto con le finalità che si è inteso perseguire con la suddetta disposizione della legge n. 887.

Il riferimento ai soli mutui di cui all'ultimo comma del predetto articolo 16 comporterebbe cioè l'esclusione, per le aziende di trasporto pubbliche, degli oneri di ammortamento dei mutui assunti in virtù del medesimo articolo 16 dalla determinazione del costo di esercizio e, quindi, l'esclusione di detti oneri dalla determinazione della quota del fondo nazionale trasporti ripartita dalla regione e attribuita alle singole aziende pubbliche.

Con l'articolo 4 si provvede, infine, alla copertura dell'onere relativo all'intervento statale disposto con il precedente articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1986, N. 232

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a fronteggiare i negativi riflessi derivanti dai disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, anche allo scopo di ricostituire gli occorrenti equilibri aziendali;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi del fondo nazionale di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 105 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 2.

1. Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e delle eventuali perdite di esercizio degli anni successivi non coperte dai contributi regionali attribuiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali.

ARTICOLO 3.

1. L'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda ».

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni 1987 e 1988 dell'accantonamento « Assunzione a carico dei bilanci delle regioni di mutui per concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto al 31 dicembre 1985 » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986.

COSSIGA

CRAXI — GORIA — ROMITA —
SIGNORILE.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI.